

Cassazione penale sez. II, 22/09/2025, n. 31666

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza emessa in data 6 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione l'indagato, mite il difensore di fiducia sulla base di un unico e articolato motivo. Premesso di essere stato arrestato il 18 aprile 2025 e di aver nominato il giorno successivo difensore di fiducia l'avv. (omissis), con dichiarazione pervenuta all'ufficio giudiziario in pari data, il ricorrente deduce che l'udienza di convalida si era tenuta il 21 aprile 2025, senza previo avviso di comparizione al suddetto difensore, al quale era stata comunicata solo l'ordinanza di convalida e di applicazione della misura cautelare; che tale omissione integra una nullità assoluta insanabile, eccepita in sede di riesame; che il Tribunale, pur riconoscendo che l'omesso avviso al difensore nominato costituisce causa di nullità di carattere assoluto ex art. 179 cod. proc. pen. dell'udienza di convalida e del relativo provvedimento conclusivo, aveva tuttavia ritenuto che il vizio in questione non era direttamente pertinente all'efficacia della misura e che la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida con lo specifico rimedio del ricorso per cassazione aveva precluso la possibilità di far valere quel vizio nella fase processuale, autonoma e successiva, relativa all'applicazione della custodia cautelare.

Il Tribunale, tuttavia, ad avviso della difesa, non aveva considerato che con l'ordinanza emessa in data 21 aprile 2025, di convalida dell'arresto e di applicazione della misura, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria distrettuale e che, con provvedimento del 6 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva confermato la misura cautelare, ritenendo di non dover procedere ad interrogatorio di garanzia, senza valutare che quello espletato in sede di convalida dell'arresto era nullo e non poteva avere efficacia ai fini del mantenimento dello stato custodiale, disposto dal giudice competente entro il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen.

Sul presupposto che la nullità derivante dal mancato avviso al difensore per l'interrogatorio dell'arrestato integri una nullità a regime intermedio e che tale vizio era stato eccepito con l'istanza di riesame, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso Ã infondato, ancorchÃ© corretto nelle sue premesse in diritto.

2. Afferma il Tribunale nel provvedimento impugnato che Ã indubbio che lâ?omesso avviso al difensore di fiducia del (*omissis*), giÃ nominato al momento della fissazione dellâ?udienza di convalida, abbia determinato la nullitÃ , di carattere assoluto, dellâ?udienza di convalida e del relativo provvedimento conclusivo, come pure, in applicazione del disposto dellâ?art. 185 cod. proc. pen., dei provvedimenti adottati nel corso dellâ?udienza stessa. Sostiene altresÃ che tale vizio andava necessariamente azionato attraverso lo specifico rimedio ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen., del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo dellâ?udienza di convalida e che, preclusa lâ?impugnazione per mancato esperimento della stessa, non incide sullâ?efficacia della misura cautelare, in ragione dellâ?autonomia della fase di convalida dellâ?arresto o del fermo rispetto a quelle successive.

3. Se Ã corretto affermare che la nullitÃ dellâ?interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dellâ?arresto non determina la nullitÃ dellâ?ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere â? proprio perchÃ© questa Ã provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida â? Ã altresÃ indubbio che permane la necessitÃ di compiere un valido interrogatorio di garanzia nel termine previsto dallâ?art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826-01; Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvigioni, Rv. 258993-01); interrogatorio che nel caso di specie non Ã stato espletato nÃ© dal giudice dichiaratosi incompetente nÃ© dal gip che, ai sensi dellâ?art. 27 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento cautelare odiernamente impugnato.

Dunque, qualora lâ?interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale Ã legittimamente emesso ma il Giudice per le indagini preliminari Ã tenuto ad espletare lâ?interrogatorio di garanzia di cui allâ?art. 294 cod. proc. pen., proprio perchÃ©, in applicazione del principio generale *quod nullum est nullum producit effectum*, non Ã giuridicamente possibile tener conto dellâ?interrogatorio affetto da nullitÃ e si applicano quindi le regole generali in tema di esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale di cui allâ?art. 291 e seg. cod. proc. pen. Ne deriva che, ove lâ?interrogatorio di garanzia non venga esperito nel termine previsto dallâ?art. 294 cod. proc. pen., la custodia cautelare perde efficacia, a norma dellâ?art. 302 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 837 del 04/03/1991, Bottone, Rv. 190043-01).

4. Trattasi di stabilire quale sia il rimedio per far valere lâ?inefficacia della misura, oggetto dellâ?unica censura sottoposta con il ricorso per cassazione in esame, non essendo state prospettate altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato: rimedio erroneamente individuato nellâ?istanza di riesame.

Va ribadito a riguardo che esulano dallâ?ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardivitÃ o comunque invaliditÃ dellâ?interrogatorio previsto dallâ?art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida: tali questioni, inerendo a vicende che

prescindono del tutto dall'ordinanza oggetto di gravame, si risolvono in vizi processuali che non possono inficiare l'intrinseca legittimità di quest'ultima (alla cui verifica soltanto il giudice del riesame), ma, operando sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere richiesta al giudice delle indagini preliminari e disposta all'esito di un distinto subprocedimento (con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., appellabile ex art. 310 stesso codice).

4.1. Si richiama a tal fine l'ampia e condivisibile motivazione di cui a Sez. 2, n. 5376 del 07/10/2022, dep. 2023, Favatà, non mass. che, prendendo le mosse da una non recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015) e ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha elaborato il principio di diritto in questa sede riaffermato secondo cui nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida ex art. 391 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato. Di conseguenza, la predetta questione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. •.

4.2. Il principio è stato ribadito anche di recente dalla Corte, precisandosi che in sede di impugnazione innanzi al Tribunale del riesame non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase successiva all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202-01; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447-01).

5. Il ricorso in esame va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 11 settembre 2025

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2025

Campi meta

Massima : *La nullità assoluta dell'interrogatorio dell'arrestato svolto in sede di udienza di convalida per omesso avviso al difensore di fiducia, pur non determinando l'invalidità dell'autonoma ordinanza di custodia cautelare, impone al Giudice per le indagini preliminari (GIP) la necessità di espletare un valido interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.), pena l'inefficacia della misura.*

Supporto Alla Lettura :

Interrogatorio garanzia

Se la ratio sottesa all'interrogatorio investigativo è legata in modo incontrovertibile all'acquisizione di ulteriori elementi probatori, il cosiddetto interrogatorio di garanzia, disciplinato ai sensi dell'art. 294 c.p.p., **assurge a finalità garantistiche circa la correttezza formale dell'applicazione di una qualsivoglia misura cautelare posta a carico dell'indagato/imputato**, svolgendosi innanzi al Giudice che ha emesso l'ordinanza di misura cautelare, fermo restando che in ordine alle modalità di esecuzione, si rinvia alle regole predisposte per l'interrogatorio investigativo, secondo quanto disposto ai sensi degli articoli 64 e 65 cod. proc. pen. Il Giudice de quo, in sede di interrogatorio, verifica se permangono o meno le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, nulla escludendo che lo stesso, a seguito del colloquio avvenuto con l'interessato ed in possesso di nuovi elementi, **possa decidere di modificare o revocare la misura cautelare precedentemente disposta**. L'interrogatorio di garanzia deve essere eseguito con la **presenza obbligatoria del difensore dell'interessato**, il quale deve ricevere pronta comunicazione in ordine alla data fissata per l'espletamento di tale atto; tale preavviso risulta prodromico alla possibilità attribuita al difensore di poter visionare preliminarmente, presso la cancelleria del Giudice, il fascicolo contenente l'ordinanza restrittiva.